

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio
concernente l'approvazione ed il sussidiamento di 17 acquedotti
e le nuove norme di sussidiamento cantonale

(del 15 dicembre 1970)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

Il sussidiamento degli acquedotti da parte del Cantone e della Confederazione nei Comuni rurali o semi-rurali ha dato luogo, negli ultimi anni, a molte critiche per l'insufficienza del sussidio; molti Comuni si sono trovati in gravi difficoltà finanziarie per realizzare l'opera ed altri hanno dovuto ripiegare su soluzioni parziali o addirittura rinunciarvi.

La Confederazione sussidia come bonifiche fondiarie gli acquedotti agricoli dei Comuni situati in zona di montagna.

Il Cantone ha esteso il sussidiamento anche ai Comuni rurali e semi-rurali situati fuori di tale zona. Siccome la Confederazione stabilisce l'aliquota di sussidio in base alla percentuale di popolazione agricola, negli ultimi anni il sussidio non ha fatto che diminuire, parallelamente alla costante diminuzione della popolazione attiva in agricoltura. A Borgnone, per esempio, dove la percentuale di popolazione agricola è del 25 % secondo il censimento federale del 1960, la Confederazione ha concesso un sussidio dell'11 %.

A Lottigna, con una percentuale di popolazione agricola del 18,4 %, la Confederazione ha accordato un sussidio del 6 %. Il Cantone da parte sua ha stanziato un sussidio del 26 %, ciò che dà in totale il 32 %.

Con quest'aliquota insufficiente il Comune si è trovato nell'impossibilità di dar corso all'opera.

Questa situazione era evidentemente insostenibile; da un lato la Confederazione predica la razionalizzazione nell'agricoltura, il che conduce fatalmente alla diminuzione degli agricoltori; e, dall'altro, fa dipendere il sussidio agli acquedotti dal numero degli agricoltori, il che significa che più si razionalizza meno alta è la percentuale di sussidio.

A seguito di interventi della sezione delle bonifiche e del catasto (febbraio 1969), del gruppo di lavoro degli uffici delle bonifiche dei Cantoni Ticino, Grigioni e Vallese nonché del Dipartimento dell'economia pubblica — attraverso la conferenza dei direttori cantonali dell'agricoltura — le aliquote federali sono ora state modestamente aumentate.

Anche i criteri di sussidiamento in sede cantonale avevano dato luogo a talune critiche. Essi sono stati ora riveduti prendendo per base il nuovo diagramma di sussidiamento della Confederazione.

Richiamiamo innanzitutto quali sono le norme fin qui adottate:

A. CONFEDERAZIONE

La norma di sussidiamento è fissata nell'ordinanza sulle bonifiche fondiarie del 29 dicembre 1954, art. 40:

« E' riservata alle regioni di montagna l'assegnazione di sussidi per le imprese indicate qui appresso:

- a) gli acquedotti destinati ad aziende isolate nelle regioni alpestri e di pascolo o ai Comuni finanziariamente deboli, dove la maggior parte della popolazione si dedica all'agricoltura ».

Con la revisione dell'ordinanza del 21 dicembre 1959 la norma di sussidiamento degli acquedotti è stata fissata come segue :

« Verranno sussidiati gli acquedotti destinati a regioni alpestri e di pascolo, ad aziende isolate, o a frazioni e luoghi di Comuni finanziariamente deboli nei quali la classe economica, occupata nell'agricoltura, ascenda ai quattro decimi delle persone che esercitano una professione

Tale rapporto potrà anche essere minore, secondo l'utile agrario conseguibile ».

L'amministrazione federale ha predisposto un diagramma per stabilire l'aliquota di sussidio, in base al quale nei Cantoni di media forza finanziaria il sussidio è pari al 30 %, nei casi normali, ed al 40 % nei casi particolarmente difficili, sempre per i Comuni di debole forza finanziaria che abbiano il 40 % di popolazione agricola. Per percentuali di popolazione attiva in agricoltura inferiori, il sussidio viene ridotto fino ad annullarsi quando questa è limitata al 15 % o inferiore a tale cifra.

Da parte sua il *Cantone* ha adottato la stessa norma di base prendendo tuttavia in considerazione anche la situazione finanziaria del Comune ed estendendo il sussidio anche ai Comuni situati fuori della zona di montagna.

Nei messaggi n. 1025 del 3 gennaio 1962 e n. 1295 del 25 maggio 1965 con i quali il Consiglio di Stato ha sottoposto al Gran Consiglio un certo numero di acquedotti, le norme di sussidiamento cantonale sono state precisate come segue :

- 1) L'aliquota del sussidio viene calcolata con il criterio stabilito dalla Confederazione per le zone di montagna e cioè con una percentuale basata sulla popolazione agricola, corretta in più od in meno a seconda della situazione finanziaria del Comune. Per i Comuni con una percentuale di popolazione agricola del 40 % o più, il sussidio è del 30 %.
- 2) L'aliquota relativa alla situazione finanziaria, è basata sulla potenzialità finanziaria come segue :

	Indici	Sussidio proposto %
Comuni forti	A superiore a 125	10
	B 100 - 125	15
	C 85 - 100	20
Comuni medi	A 85 - 75	25
	B 75 - 65	30
	C 65 - 55	35
Comuni deboli	A 55 - 45	40
	B 45 - 35	45
	C inferiore a 35	50

Il sussidio cantonale verrà computato facendo la media tra i due sussidi di cui a lett. 1) e 2) e verrà aumentato del 10 % per gli acquedotti che non beneficiano del sussidio federale.

- 3) Non sarà concesso alcun sussidio ai Comuni dove la percentuale di popolazione agricola è inferiore al 15 % e l'imposta cantonale pro capite è superiore alla media cantonale.
- 4) Non sarà concesso alcun sussidio per gli acquedotti che servono zone eminentemente industriali od urbane. Per impianti a carattere misto, l'Ufficio cantonale delle bonifiche provvederà a calcolare la spesa sussidiabile riducendo il preventivo al costo di un impianto per scopi agricoli.

B. LE NUOVE NORME DI SUSSIDIAMENTO CANTONALE

Il nuovo diagramma di sussidiamento federale migliora il sussidio precedente nella misura del 10 - 15 % ma permette soprattutto di accordare un sussidio anche ai Comuni dove la popolazione agricola è ridotta al 5 % (sussidio 10 %).

In sede cantonale proponiamo di tener conto, come si qui, della percentuale di popolazione agricola secondo il diagramma federale nonché della potenzialità finanziaria del Comune, accordando un supplemento per le opere intercomunali e per quelle non sussidiate dalla Confederazione.

A seguito di attento esame proponiamo altresì di prendere in considerazione un ulteriore elemento ossia quello della spesa pro capite. Infatti i primi due elementi non tengono in considerazione il costo dell'opera per rapporto al numero degli abitanti.

Per difficoltà topografiche, lontananza delle sorgenti ecc., un acquedotto può essere molto costoso anche se il numero degli utenti è relativamente piccolo, senza che questo fatto venga apprezzato nella percentuale di popolazione agricola e nella situazione finanziaria.

Facendo la media dei tre fattori si giunge a determinare con maggiore equità l'aliquota di sussidio.

Circa l'ammissibilità delle spese dell'acquedotto al sussidiamento osserviamo che in sede federale la questione è trattata assai semplicisticamente nel senso che vengono ammesse le spese relative agli acquedotti *agricoli* in zona di montagna tenendo calcolo, nei Comuni più poveri, anche della situazione finanziaria; vale a dire che vengono escluse opere che servono bisogni extra agricoli, cioè quella parte degli impianti che servono zone di sviluppo turistico, industriale ecc.

Come richiamato, il Cantone ha esteso il sussidiamento anche ai Comuni situati fuori dalla zona di montagna prendendo in considerazione le opere di presa, accumulazione e distribuzione per l'agglomerato principale e le eventuali frazioni ed escludendo quelle fatte per la fornitura d'acqua alle zone prettamente urbane e di futuro sviluppo edilizio-industriale.

Riteniamo che questo modo di procedere debba essere mantenuto già perchè nelle zone urbane i beneficiari dell'acqua devono poter pagare in uno con il Comune le spese dell'acquedotto, come avviene del resto nei Comuni situati attorno ai centri principali (Giubiasco, Paradiso, Ascona ecc.) che hanno sempre fatto le opere dell'acquedotto senza chiedere sussidi.

Pertanto, vi proponiamo che il sussidio cantonale venga concesso sulla base dei seguenti criteri:

- a) popolazione agricola (secondo il diagramma federale - linea relativa ai casi normali);
- b) potenzialità finanziaria (secondo la graduatoria allestita nel novembre 1970 dalla Commissione per la compensazione intercomunale):

	<i>indice di potenzialità</i>	<i>% sussidio</i>
Comuni forti	superiori a 105	—
	90 - 105	20
Comuni medi	75 - 90	30
	60 - 75	40
Comuni deboli	45 - 60	50
	inferiori a 45	60

c) spese pro capite

<i>pro capite in Fr.</i>	<i>% sussidio</i>
500	15
500 - 750	20
750 - 1000	25
1000 - 1250	30
1250 - 1500	35
1500 - 1750	40
1750 - 2000	45
2000 - 2250	50
2250 - 2500	55
2500	60

L'aliquota di sussidio viene fissata prendendo la media aritmetica dei tre fattori ;

- d) per le opere non sussidiate dalla Confederazione è concesso un correttivo del 15 % (finora 10 %) ;
- e) per le opere di carattere intercomunale il sussidio è aumentato del 5 % come finora ;
- f) non sarà concesso alcun sussidio ai Comuni finanziariamente forti (indice superiore a 90), dove la percentuale di popolazione agricola è inferiore al 5 % ; similmente ai Comuni dove l'indice finanziario è superiore a 90 e la popolazione agricola superiore al 5 % se la spesa sussidiabile pro capite, prendendo per base la popolazione domiciliata dell'intero Comune, è inferiore a Fr. 500,— ;
- g) verranno sussidiate le parti dell'impianto necessarie per i bisogni agricoli e, di regola, l'approvvigionamento dell'agglomerato principale ed eventuali frazioni. Non verranno sussidiate le parti dell'impianto che servono zone di carattere prettamente urbano o industriale e zone di sviluppo urbano e industriale.

Il sussidio cantonale globale è limitato ad un massimo del 50 % ;

- h) opere isolate e destinate all'approvvigionamento di zone prettamente agricole quali monti, vigneti e colonizzazioni verranno sussidiate di regola con l'aliquota del 30 %.

Con l'applicazione di queste norme vengono automaticamente esclusi dal sussidio 23 Comuni a motivo della loro situazione finanziaria (forte) congiunta con una percentuale di popolazione agricola inferiore al 5 % e cioè :

Chiasso	Caslano	Bellinzona
Balerna	Carabietta	Orselina
Mendrisio	Ponte Tresa	Locarno
Melano	Paradiso	Ascona
Maroggia	Lugano	Bodio
Bissone	Viganello	Chiggiogna
Melide	Savosa	Muralto
Castagnola	Massagno	

Gli altri 45 Comuni del gruppo « forti » potrebbero teoricamente beneficiare di un sussidio in quanto la loro percentuale di popolazione agricola è superiore al 5 % ; solo in pochi casi però esso potrà venir loro assegnato in quanto non ricorrerà l'altra condizione per cui la spesa pro capite deve superare i Fr. 500,— : quasi tutti questi Comuni possiedono già l'acquedotto principale oppure un suo potenziamento importante avrebbe carattere urbano od industriale e pertanto non entrerebbe in considerazione secondo quanto riportato alla lettera g) precedente.

C. IL SUSSIDIAMENTO DI UN NUOVO GRUPPO DI ACQUEDOTTI

Con il messaggio n. 1593 del 6 giugno 1969 vi abbiamo sottoposto per approvazione e sussidiamento i progetti degli acquedotti di 10 Comuni e precisamente quelli di

Cabbio	Campo Blenio	Rivera (2)
S. Antonio - Vellano	Maggia	Arzo - Besazio
Sementina - Mognone	Medeglia	Cagiallo
	Sonvico	

Di questi 10 progetti soltanto i primi tre sono stati approvati e sussidiati dal Gran Consiglio il 16 dicembre 1969 (rispettivamente con il 40, 40 e 30 %) mentre la trattazione degli altri 7 è rimasta sospesa in attesa delle nuove norme federali alle quali dovevano ovviamente essere adattate quelle cantonali.

Nel lasso di tempo intercorso altri progetti sono giunti a maturazione talchè oggi vi sottoponiamo un gruppo di 16 opere di cui 7 erano quelle rimaste sospese dal precedente messaggio.

Di queste opere, 12, secondo le nuove norme federali, sono sussidiabili dalla Confederazione.

Il nuovo gruppo comprende i seguenti acquedotti (quelli sussidiabili dalla Confederazione sono segnati con asterisco) :

a) Dal vecchio messaggio

- | | |
|-------------------|---------------|
| 1. Arzo - Besazio | 5. * Medeglia |
| 2. Cagiallo | 6. Rivera (2) |
| 3. * Campo Blenio | 7. * Sonvico |
| 4. * Maggia (1) | |

b) Altri acquedotti

- | | |
|-----------------|------------------------|
| 8. * Broglio | 13. * St. Antonio |
| 9. Cadro | 14. * Lottigna |
| 10. * Calpiogna | 15. * Bedretto |
| 11. * Cerentino | 16. * Medio Malcantone |
| 12. * Rossura | Rivera (1) |

Notiamo ancora quanto segue :

- Il progetto di Lottigna, come detto nel preambolo, venne già sussidiato dal Gran Consiglio l'11 novembre 1968 e dalla Confederazione il 1. novembre 1968 sul preventivo di Fr. 250.000,—.
Ora il progetto è stato aggiornato e ripresentato a Berna con la richiesta di un sussidio federale del 22 %.
- L'acquedotto di Sonvico — dove la percentuale di popolazione agricola è del 12 % — non entrava in considerazione, con le norme precedenti, per il sussidio federale.
Anche questo progetto è stato aggiornato ed inviato a Berna con la richiesta di un sussidio federale del 15 %.
- Tre delle nuove opere figuranti nell'elenco sono integrative e vi proponiamo di sussidiarle con la stessa aliquota già concessa precedentemente :
Bedretto : si tratta del rifacimento di un tratto dell'acquedotto esistente a seguito di una frana ;
Medio Malcantone : si tratta dell'impianto di potabilizzazione richiesto dal Laboratorio cantonale d'igiene ;
Rivera (1) : si tratta del sorpasso (Fr. 52.000,—) sul preventivo dell'opera già sussidiata.

Comune - Opera				iuss. secondo norme att.			Sussidio secondo nuova proposta							Diff. % suss.				
	Prevent. suss. norme attuali come a messaggio	Spesa pro capite	% pop. agricola	Indice finanziario	L'ouve cantonale	Sussidio federale	Totale	Pro capite	agr.	fin.	media	corrett.	Totale cantonale	Suss. federale richiesto	Totale	Cantonale	Federale	Totale
1. Arzo - Besazio	980.000	1.030	9.6	67.8	31	—	31	30	13	40	26	15+5	46	—	46	15	—	15
2. Cagiallo	500.000	1.320	9.8	47.9	30	—	30	35	13	50	33	15	48	—	48	18	—	18
3. Campo Blenio	520.000	5.600	31.5	55.3	25	20	45	60	25	50	45	—	45	33	78	20	13	33
4. Maggia I per. (400.000)	660.000	(1.260)	33.5	48.2	34	23	57	35	26	50	37	—	37	26	63	3	3	6
5. Medeglia	340.000	1.060	10.7	36.1	32	6	38	30	18	60	36	—	36	18	54	4	12	16
6. Rivera II	300.000	(578)	8.6	71.7	25	—	25	20	12	40	24	15	39	—	39	14	—	14
7. Sonvico I - II	275.000	(887)	12.0	52.8	32	—	32	25	14	50	30	15	45	—	45	13	—	13
	775.000								14	50		—	30	15	45	-2	15	13
8. Broglio	140.000	1.820	63.6	36.9	38	40	78	45	30	60	45	—	45	40	85	7	0	7
9. Cadro	470.000	693	13.4	73.3	25	—	25	20	15	40	25	15	40	—	40	15	—	15
10. Calpiogna	320.000	3.920	65.2	49.2	35	40	75	60	30	50	47	—	47	40	87	12	0	12
11. Cerentino	860.000	7.680	51.0	29.2	40	40	80	60	30	60	50	—	50	40	90	10	0	10
12. Rossura	500.000	4.240	82.0	29.3	40	40	80	60	30	60	50	—	50	40	90	10	0	10
13. S. Antonio - Carena	185.000	815	46.4	48.6	(35)	40	75	25	30	50	35	—	(35) 40	40	80	0	0	0
14. Lottigna	300.000	3.570	18.4	72.8	26	6	32	60	18	40	40	—	40	22	62	14	16	30
15. Bedretto	100.000												30	30	60			
16. Medio Malcant.	90.000												30	30	60			
17. Rivera (I per. sorpas.)	52.000												30	30	60			
<i>Totale preventivo sussidiato</i>	7.107.000												25	—	25			

suss. come accordato nei lavori eseguiti preced.

La tabella delle 17 Opere per quanto riguarda il sussidiamento secondo le norme presentanti e secondo le nuove, si presenta come segue:

Facciamo seguire una breve descrizione delle singole opere per quanto riguarda necessità, caratteristiche del progetto e corrispondente preventivo :

1. *Acquedotto intercomunale di Arzo e Besazio*

I due Comuni sono attualmente dotati di un impianto che sfrutta una forte sorgente (da 600 a 1800 l/m di gettito) situata a poca distanza dell'abitato di Arzo.

La distribuzione avviene, per Arzo, con prelievo diretto dalla sorgente, senza accumulazione, e per Besazio da un serbatoio di 70 mc. di capacità, alimentato da una condotta diramantesi dalla rete di Arzo.

Per entrambi i Comuni le pressioni di esercizio delle zone alte degli abitati sono minime, determinate dal debole dislivello fra queste e la sorgente.

Il progetto prevede la suddivisione della rete di distribuzione in tre distinte zone di pressione, ovvero :

- a) zona bassa di Arzo, per la quale è prevista la costruzione di un serbatoio della capacità di 150 mc. alimentato a gravità dalla sorgente e la sistemazione della rete di distribuzione ;
- b) zona alta di Arzo e di Besazio, che sarà alimentata per mezzo di pompe alloggiata nel serbatoio della zona bassa e che disporrà di un serbatoio pure della capacità di 150 mc. e di una rete di distribuzione estesa fino a Besazio ;
- c) zona bassa di Besazio, facente capo al serbatoio esistente a sua volta alimentato per gravità dall'impianto basso di Arzo.

Il preventivo generale di spesa sussidiabile, aggiornato secondo il risultato dell'appalto, ammonta a Fr. 980.000,— e comprende, oltre alle opere consortili, ossia manufatti e impianto di potabilizzazione, ml. 6.150 di condotte (adduzione, premente e distribuzione).

Queste ai fini del sussidiamento sono calcolate così ripartite :

consorziali	ml. 3.650
distribuzione Arzo	ml. 1.650
distribuzione Besazio	ml. 850
Totale	<u>ml. 6.150</u>

il tutto secondo il piano gennaio 1969 UBC allegato al messaggio n. 1593 del 6 giugno 1969.

Come per altri acquedotti intercomunali proponiamo la concessione di un correttivo di sussidio del 5 % a titolo di premio per opere consortili. Il sussidio è proposto nella misura del 46 %.

2. *Acquedotto comunale di Cagiallo*

Il progetto prevede la sistemazione integrale dell'impianto con sostituzione della condotta di adduzione delle prese attualmente captate, costruzione di un nuovo serbatoio della capacità di 150 mc. e sistemazione della rete di distribuzione. L'opera è preventivata in totale in Fr. 670.000,—.

Considerato come siano comprese nel progetto opere di estensione della rete atte a favorire uno sviluppo edilizio, abbiamo ritenuto opportuno ridimensionare lo stesso tralasciando la maggior parte delle condotte indicate nel progetto quali periferiche.

Il preventivo che proponiamo all'accettazione e sussidiamento risulta pertanto di Fr. 500.000,—.

Il progetto non prevede la captazione di ulteriori sorgenti malgrado che la disponibilità attuale di magra (105 l/m) risulti debole, sebbene strettamente sufficiente.

Il problema del potenziamento rientra in quello generale di approvvigionamento di tutta la regione di Tesserete e della Capriasca notoriamente povera in acqua potabile e per il quale già sono stati iniziati gli studi preliminari. Le necessità del Comune collegate alla prossima costruzione della fognatura nonché l'opportunità di dotarlo di un impianto che elimini gli inconvenienti di distribuzione dovuti a carenza di accumulazione, debole calibratura delle condotte, presenze di perdite ecc. consigliano di scindere la soluzione del problema in due periodi come già si era proceduto per buon numero dei Comuni interessati all'acquedotto intercomunale dell'Alta Magliasina. Il Comune non riempie le condizioni necessarie all'ottenimento di un sussidio federale in quanto la percentuale di popolazione attiva in agricoltura risulta essere inferiore al 15 % del totale attivi. Il sussidio è proposto nella misura del 48 %.

3. *Acquedotto comunale di Campo Blenio*

Il progetto prevede lo sfruttamento di un quantitativo d'acqua di 10 l/s., messo a disposizione dalla Blenio SA in località Sassine, nell'alta valle di Campo, a quota 1600.

Una condotta in acciaio Mannesmann provvede al trasporto ad un nuovo serbatoio della capacità di 150 mc. dopo aver reso possibile il servizio di distribuzione di vari monti e pascoli situati nella valle, ed il potenziamento dell'acquedotto di Orsera costruito nel 1956 e posto al beneficio di sussidi cantonali e federali nella misura del 30 % ciascuno (consuntivo Fr. 39.189,72).

La rete di distribuzione è concepita in modo da garantire un normale servizio a tutto l'abitato, con particolare riguardo alla necessità della lotta contro gli incendi.

Saranno posati in totale 8800 ml. di condotte in acciaio Mannesmann ed in polietilene per le diramazioni alle fontane nei pascoli.

Il progetto è già stato sottoposto all'Ufficio federale delle bonifiche ed esaminato in luogo dallo stesso. Il sussidio è proposto nella misura del 45 % (federale 33 % in totale 78 %).

4. *Acquedotto comunale di Maggia*

Il progetto presentato dal Comune di Maggia prevedeva la risoluzione del problema di approvvigionamento in acqua potabile di tutto il Comune, zona dell'abitato e dei ronchi, attraverso un impianto suddiviso in varie zone di pressione che sfruttava l'acqua della Valle del Salto e quella di sorgenti situate a sud dell'abitato.

In sede di esame del progetto, eseguito in unione con i rappresentanti del Comune e dell'Ufficio federale delle bonifiche, venne ritenuto opportuno suddividere lo stesso in due parti rinviando lo studio e la costruzione della parte interessante i ronchi alla conclusione dei lavori di RT in quella zona.

Il progetto prevede la costruzione di una rete di distribuzione nell'abitato in sostituzione di quella esistente ormai fonte di continui disservizi.

L'acqua è fornita da un serbatoio di 200 mc. di capacità recentemente costruito dalla Società Elettrica Sopracenerina in uno con gli impianti di captazione e di potabilizzazione dell'acqua del Salto e ceduti al Comune a titolo di compenso per l'adduzione della valle nell'impianto di Giumaglio.

Il preventivo di spesa ammonta a Fr. 400.000,—.

E' prevista la posa di un totale di 4700 ml. di condotte complete di idranti e saracinesche di manovra.

Con lettera 29 luglio 1970, l'Ufficio federale delle bonifiche ha autorizzato, impregiudicata la questione del sussidiamento, l'inizio dei lavori, considerata l'urgenza dell'opera per la forte mancanza d'acqua. Il sussidio è proposto nella misura del 37 % (federale 26 %, totale 63 %).

5. *Acquedotto comunale di Medeglia*

Il servizio di distribuzione nelle due frazioni principali di Medeglia, Chiesa e Drossa, era effettuato per mezzo di piccoli impianti consortili ora riscattati dal Comune, il quale ha provveduto alla creazione di un'azienda dell'acqua potabile municipalizzata.

Le soluzioni forzatamente ridotte a suo tempo realizzate si sono rivelate sempre meno atte a garantire un regolare servizio all'utenza per cui il Comune, non appena concluse le pratiche di municipalizzazione, fece allestire un progetto di potenziamento facendo capo a due sorgenti di buon gettito (230 l/m) posate sulla sponda sinistra della valle del Vedeggio, opposta all'abitato.

Il progetto prevede la captazione e l'adduzione dell'acqua delle due sorgenti suddette ad un nuovo serbatoio della capacità di 80 mc., in funzione di contro serbatoio collegato all'esistente della frazione Chiesa nonchè la sistemazione della rete di distribuzione.

Il progetto è già stato sottoposto all'Ufficio federale delle bonifiche il quale si è dichiarato disposto ad ammetterlo al sussidiamento.

Il preventivo di spesa aggiornato secondo il risultato dell'appalto, che nel frattempo è stato esperito, compreso la riserva per imprevisti e aumenti salari e materiali, ammonta a Fr. 340.000,—.

Il sussidio federale che, secondo le precedenti norme non poteva superare il 6 %, con la nuova scala sale al 18 %. Il sussidio cantonale è proposto nella misura del 36 %. In totale, 54 %.

6. *Acquedotto comunale di Rivera II. periodo*

Con il nostro messaggio del 25 novembre 1966 vi avevamo sottoposto il progetto del I. periodo di sistemazione dell'acquedotto di Rivera. A favore dello stesso avevate concesso un sussidio del 25 % sull'importo di preventivo ridotto di Fr. 297.000,—. L'opera è stata eseguita e recentemente collaudata.

Il consuntivo totale ammonta a Fr. 373.717,20.

Deducendo dallo stesso la quota parte relativa alle opere a suo tempo non considerate per il sussidiamento (volume dei serbatoi e calibri delle condotte) pari a circa Fr. 24.700,— o meglio Fr. 22.500,— per le riduzioni e Fr. 2.200,— di maggior spesa di progettazione e direzione dei lavori, risulta un sorpasso di Fr. 52.000,— in cifra tonda, dovuto principalmente a difficoltà di captazione di un quantitativo d'acqua che s'è rivelato alquanto superiore al prevedibile :

a) maggior costo opere di captazione	Fr. 23.217,20
b) maggior costo per murature di sostegno	Fr. 9.000,—
c) maggior costo condotte	Fr. 9.300,—
d) maggior spesa per indennità di pioggia	Fr. 8.700,—
e) maggior spesa direzione lavori	Fr. 1.800,—

Totale Fr. 52.017,20

Il progetto del II. periodo, sviluppato sul progetto di massima a suo tempo presentato, prevede unicamente la posa di condotte della rete di distribuzione, a completazione dell'impianto.

Il preventivo di spesa riveduto ed adattato alle riduzioni già proposte con l'esame del primo periodo, ammonta a Fr. 300.000,—. Con l'aggiunta della cifra di sorpasso del primo periodo che vi proponiamo di approvare, l'importo sussidiabile ammonta a Fr. 352.000,—.

Per quest'opera non è ottenibile un sussidio federale in quanto la percentuale di popolazione attiva in agricoltura raggiunge solo l'8,7 % e la zona servita non è prevalentemente agricola.

Il sussidio è proposto nella misura del 25 % per il sorpasso sul primo periodo e del 39 %, secondo le nuove norme, per il secondo periodo.

7. Acquedotto comunale di Sonvico

L'acquedotto comunale di Sonvico dispone ora di due sorgenti: una a Rosone, con un gettito medio di 90 lt/min. e l'altra a Giariora, con un gettito molto variabile (60 - 150 lt/min.).

La disponibilità in totale varia da un minimo di 150 lt/min. nei mesi di giugno - ottobre ad una media di 260 lt/min. nel periodo novembre - maggio, con un quantitativo a disposizione per abitante di circa lt. 375/giorno, non tenendo calcolo dei servizi pubblici, sicurezza e perdite.

L'accumulazione totale disponibile è di mc. 200 per i due agglomerati di Sonvico e Dino.

Va notato che il serbatoio in località « Ganone » serve a malapena la parte alta dell'abitato di Sonvico.

Pure la condotta di adduzione presenta deficienze di portata per cui un forte quantitativo non viene immesso nei serbatoi esistenti.

Il fabbisogno medio giornaliero, considerato l'aumento presunto della popolazione (1 % anno) e un consumo specifico di 500 lt/abitante/giorno, compresi i servizi pubblici e la sicurezza, sarà nell'anno 2100 di circa 940 mc/giorno corrispondenti a 650 lt/m. continui.

Per sopperire a questo fabbisogno, dato che nel territorio di Sonvico non esistono sorgenti a disposizione con gettiti consistenti, si deve far capo alla captazione nella Val d'Usin alimentata dal torrente Franscinone.

L'apporto medio si può ritenere sui 700 - 800 l/min.

Considerato che il territorio servito dall'acquedotto è di carattere misto, il progetto e preventivo è stato discusso con l'Autorità comunale e sono state determinate le opere che possono venir ammesse al sussidiamento escludendo quelle progettate per lo sviluppo urbano.

Sono stati ammessi i seguenti lavori:

1. captazione sorgente Val d'Usin - Franscinone,
2. condotta d'adduzione dalla presa Val d'Usin a Rosone,
3. opere di filtrazione e potabilizzazione,
4. sistemazione presa Giariora,
5. tubazioni di adduzione
— Rosone - Cadompa
— Giariora - Gannone
6. serbatoio Cadompa,
7. camera di rottura - serbatoio mc. 15 sotto Sonvico per la zona di pressione intermedia Sonvico - Dino,
8. rete di distribuzione abitato di Sonvico parte ovest e Gannone - Sonvico - Dino.

Il preventivo di spesa, aggiornato secondo il risultato degli appalti suddivisi in 4 lotti, per le opere sopracitate e ammesse al sussidiamento ammonta a Fr. 1.050.000,— tenuto calcolo degli aumenti sulla mano d'opera e sui materiali. L'opera, secondo le nuove disposizioni dovrebbe percepire anche il sussidiamento in sede federale nella misura del 15 % per i lavori ancora da eseguire cioè Fr. 775.000,—.

Constatata l'urgenza per l'esecuzione di alcune opere previste nel progetto e preventivo generale, il Consiglio di Stato, con risoluzione n. 873 del 13 febbraio 1969, ha autorizzato eccezionalmente l'inizio dei lavori impregiudicata ogni decisione del Gran Consiglio circa il sussidiamento.

Il consuntivo di queste opere ammonta a Fr. 275.000,—.

Su questa cifra, considerato come non è possibile ottenere il sussidio federale, viene aggiunto il correttivo del 15 %.

Il sussidiamento cantonale così si riassume :

45 % su Fr. 275.000,—, pari a	Fr. 123.750,—
30 % su Fr. 775.000,—, pari a	Fr. 232.500,—
	<u>Fr. 356.250,—</u>

8. *Acquedotto comunale di Broglio*

L'opera in oggetto sostituisce un impianto vecchio di 65-70 anni, soggetto quindi alle deficienze di struttura, disfunzioni e improvvise rotture.

Il progetto prevede, quale prima tappa, la sistemazione della rete interna dell'abitato, prevista in tubi Mannesmann dei diametri 100 - 80 - 65 mm. per una lunghezza complessiva di ml. 850; la costruzione di un serbatoio a quota 780 m.s.m. in cemento armato della capienza di 50 mc., con relativa camera di manovra.

Le captazioni e l'adduzione al serbatoio sono esistenti ed efficienti.

Il preventivo aggiornato, tenendo conto dei previsti aumenti sui salari del 1971, ammonta a Fr. 140.000,— pari a circa Fr. 164,70 al ml.

La seconda tappa è da considerarsi al momento attuale quale potenziamento a tempo lontano. Il sussidio è proposto nella misura del 45 % (federale 40 %, totale 85 %).

9. *Acquedotto comunale di Cadro*

Il Comune dispone di un quantitativo d'acqua di 120 l/min., derivato dalla condotta del Comune di Paradiso. Quantitativo concesso e acquistato al momento dell'attuazione di questo impianto.

La costruzione del nuovo penitenziario cantonale nel Piano della Stampa e le forti perdite nella vetusta rete di distribuzione nell'interno dell'abitato hanno indotto il Municipio a esaminare il problema e far studiare un progetto generale per la sistemazione e il potenziamento dell'acquedotto comunale, sì da poter far fronte ai bisogni durante i prossimi 40/50 anni. Il Comune non dispone di sorgenti così il progettista ha preferito far capo alla derivazione di acqua dai due riali « Lengina » e « Canone ». Studi per il prelievo di acqua del sottosuolo nel Piano della Stampa non ne sono stati fatti, poichè oltre a richiedere costosi impianti di sollevamento provocano forti spese di esercizio.

Dai calcoli presumibili di consumo la derivazione del solo riale di « Canone » appare sufficiente ai bisogni agricoli per cui il progetto ai fini del sussidiamento, fatta astrazione di quelle opere necessarie allo sviluppo edile, così si riassume :

1. derivazione acqua dal riale « Canone » ;
2. ampliamento e sistemazione serbatoio « Sgruzza » ;
3. condotta di allacciamento serbatoio Sgruzza - abitato ;
4. condotta di distribuzione interno abitato ;
5. impianto di filtrazione e clorazione con la possibilità di aggiungere pure l'impianto di flocculazione.

Il preventivo di spesa per le sole opere ammesse al sussidiamento ammonta a Fr. 470.000,— mentre il preventivo di massima generale del dicembre 1968 allestito dal progettista prevede un minimo di Fr. 800.000,—. Il sussidio è proposto nella misura del 40 %.

10. *Acquedotto comunale di Calpiogna*

Gli acquedotti esistenti, costruiti circa 75 anni or sono, sono irrazionali e insufficienti e non rispondono più alle norme igieniche ed ai bisogni locali.

Il progetto risolve in modo razionale e completo l'adduzione dell'acqua, assicurando altresì un servizio antincendio.

E' prevista la captazione di una sorgente in località « Stör » a quota 1437 m.s.m. che ha un gettito medio di 420 l/min.

Sono previste due camerette di rottura e derivazione in calcestruzzo, la prima a quota 1365 m.s.m., la seconda a quota 1282 m.s.m. ed un serbatoio in cemento armato, della capienza di mc. 70 sito a quota 1210, con relativa cabina di comando e riserva per incendi.

Dalla sorgente al serbatoio è prevista una tubazione in polietilene del Ø 40 - 50 - 63 mm.

Dal serbatoio agli abitati le condotte sono previste in tubi Mannesmann a vite, dei diametri 65 - 80 - 100 mm.

E' pure previsto l'inserimento sulle condotte di tre riduttori di pressione tipo Clayton a quota 1129 - 1068 - 1001 m.s.m.

Il progetto prevede la posa di n. 10 idranti sottosuolo.

Il costo complessivo dell'opera, aggiornato in base ai rincari sulla mano d'opera previsto per il 1971, risulta di Fr. 320.000,—.

Il sussidio è proposto nella misura del 47 % (federale 40 %, totale 87 %).

11. *Acquedotto comunale di Cerentino*

Il Comune di Cerentino con le frazioni di Corino e Camanoglio a nord e Torri, Pedipiode e Collinasca a sud, presenta una situazione molto tipica dei Comuni di montagna ticinesi, ossia piccoli agglomerati separati tra loro.

Finora Cerentino e le sue frazioni sono approvvigionati da sorgenti locali o dalla captazione diretta da un riale.

Questa situazione, sia dal lato qualitativo che quantitativo, è insostenibile al punto che il Laboratorio cantonale di igiene qualificava l'acqua della captazione principale di Cerentino come non potabile.

Per ovviare a detta situazione si è studiato un progetto che prevede l'esecuzione di :

- captazione di risorgive a quota 1230 m.s.m. situate in territorio di Bosco che danno un'erogazione sicura di circa 1.000 l/min.
- camera di ripartizione a quota 1210
- due serbatoi rispettivamente 65 mc. a Camanoglio e 110 mc. in località Casa Giunzi entrambi posti a quota 1190 m.s.m.
- distribuzione a forma radiale è prevista in tubi acciaio tipo Mannesmann a vite Ø 80 - 100 - 125 - 150 mm.
- idranti tipo sottosuolo in n. di 17
- saracinesche di arresto e scarico in n. di 11.

Il costo totale dell'opera aggiornato in base al rincaro previsto sulla mano d'opera nel 1971 risulta di Fr. 860.000,—.

Il sussidio è proposto nella misura del 50 % (federale 40 %, totale 90 %).

12. *Acquedotto comunale di Rossura*

La situazione attuale del Comune di Rossura per quanto riguarda l'erogazione dell'acqua potabile si presenta così :

Figgione : acquedotto costruito nel 1894
sorgenti in località Val Fontana a quota 1150, erogazione minima 40 l/min.
accumulazione 1 mc., in cattivo stato
rete di distribuzione da sostituire completamente ;

Rossura : acquedotto costruito nel 1927
sorgenti in località Val Stampa
erogazione minima 50 l/min.
accumulazione mc. 1 in cattivo stato
rete di distribuzione da sostituire ;

Tengia : acquedotto costruito nel 1909
 sorgenti in località Vallasce a quota 1210
 erogazione minima 180 l/min.
 accumulazione mc. 1 in cattivo stato
 rete di distribuzione da sostituire.

Il progetto prevede la costruzione di due distinti e separati acquedotti. Uno per le frazioni di Figgione e Rossura, con servizio a Barescia e Sirengo, l'altro per la frazione di Tengia.

Acquedotto di Figgione e Rossura compreso servizio a Barescia e Sirengo

Il progetto prevede :

- captazioni delle sorgenti di Ri-Seur ad una quota media di 1555 m.s.m. con un'erogazione minima di 90 l/min. ;
- captazione sorgente Barbuion a quota 1584 m.s.m., erogazione minima 1. 120/min. ;
- captazione sorgente Val Fontana a quota 1150 m.s.m. con erogazione minima di 40 l/min. ;
- vasche di raccolta e rottura in calcestruzzo a quota 1524 - 1328 - 1195 m.s.m. ;
- condotte di adduzione al serbatoio di mc. 10 in polietilene tipo Rollmaplast del Ø interno di 36 - 44.4 - 45.2 - 53.6 - 55.8 - 57 mm. ;
- serbatoio di 10 mc. in calcestruzzo a quota 1448 m.s.m. ;
- serbatoio della capienza di mc. 100, in calcestruzzo a quota 1120 m.s.m. ;
- rete di distribuzione formante anelli in tubi acciaio Mannesmann a vite del Ø 50 - 65 - 80 - 100 mm. ;
- posa di n. 10 idranti a colonna.

Il costo totale aggiornato in base anche al rincaro mano d'opera previsto per il 1971 risulta di Fr. 354.000,—.

Acquedotto Tengia

Il progetto contempla :

- captazione sorgenti Vallasce a quota 1195 m.s.m. con un'erogazione minima di 180 lt/min. ;
- serbatoio in cemento armato a quota 1170 m.s.m. della capienza di mc. 70 ;
- condotte di adduzione al serbatoio in polietilene tipo Rollmaplast Ø interno 63.8 mm. ;
- condotte di distribuzione in acciaio Mannesmann a vite del Ø 50 - 65 - 100 mm. ;
- posa di n. 6 idranti a colonna.

Il costo totale aggiornato in base al rincaro della mano d'opera previsto per il 1971 risulta di Fr. 146.000,—.

Risulta pertanto che il costo degli acquedotti è di Fr. 500.000,—.

Il sussidio è proposto nella misura del 50 % (federale 40 %, in totale 90 %).

13. Acquedotto comunale di St. Antonio - Carena

L'attuale acquedotto, costruito 50 anni or sono, non risponde più alle necessità odierne, sia per l'insufficiente accumulazione, come per lo stato dell'impianto.

Il progetto prevede la sistemazione della captazione di Croveggia a quota 1535 m.s.m. e nuovo pozzetto di rottura a quota 1512 ; sistemazione pozzetti di rottura a Pianca, quota 1320 e Bosco dei Sospiri, quota 1206 ; nuova captazione a Poz di Funtei a quota 1095 ; sistemazione serbatoio esistente a Poz di Funtei a quota 1095 ; esecuzione di un nuovo serbatoio in muratura a quota 1046 della capienza di mc. 70 con relativa cabina di manovra, condotta di di-

istribuzione, nuovo serbatoio - inizio diramazioni in tubi Mannesmann Ø 125 mm.; condotta di distribuzione anulare in tubi Mannesmann Ø 100 mm.; la posa di n. 7 idranti sottosuolo e di n. 7 saracinesche di arresto e scarico. Il costo complessivo dell'impianto è previsto in Fr. 185.000,— tenuto calcolo del rincaro sulla mano d'opera previsto per il 1971, risultando così un costo medio al ml. di Fr. 144,54.

Il sussidio è proposto nella misura del 40 % (federale 40 %, totale 80 %).

14. *Acquedotto comunale di Lottigna*

Attualmente il Comune di Lottigna è servito da un acquedotto eseguito verso la fine del 1900 e sistemato dal Comune nel 1945 con piccoli lavori. L'impianto risulta oggi inadeguato a svolgere un regolare servizio di fornitura dell'acqua potabile, sia per le deficienze tecniche causate dall'usura, sia per la diminuzione del gettito delle sorgenti, alla quale si è cercato di ovviare provvisoriamente con un allacciamento all'acquedotto di Torre, a mezzo di una tubazione scoperta, che tuttavia durante lo scorso inverno è gelata completamente, rompendosi in più punti.

Il progetto prevede la captazione di una sorgente in località « Cento Fontane » a quota 1182 s/m., che offre la massima garanzia di gettito sufficiente e costante (lt. 210 al minuto in media), l'adduzione dell'acqua al nuovo serbatoio di 60 mc. a quota 747 m. s/m. e la distribuzione nell'abitato e nella zona sottostante (campagna).

Nella regione dei monti, sulla lunga tubazione fra la presa ed il serbatoio, è prevista la posa di due abbeveratoi, in corrispondenza delle camerette di rottura.

Il preventivo aggiornato presenta una spesa complessiva di Fr. 300.000,— ed il sussidio cantonale proposto, pari al 40 %, ammonta a Fr. 120.000,—.

15. *Acquedotto comunale di Bedretto*

L'acquedotto agricolo-comunale di Villa-Bedretto è stato costruito nel 1953-54. Il costo è risultato di Fr. 88.600,—. E' stato sussidiato su questa cifra con una aliquota del 30 % dal Cantone e con la medesima aliquota dalla Confederazione. Sia la captazione che il primo tratto della tubazione di adduzione al serbatoio si trovano su di un terreno geologicamente sfavorevole, in quanto si tratta di detrito comprendente una frazione siltosa, deposta con un angolo di inclinazione di 45° circa, cioè con un angolo superiore all'angolo di riposo del materiale che può essere valutato in 30 - 45°.

In conseguenza di ciò già nel 1960-61 si resero necessarie delle opere di consolidamento alle prese e lungo il primo tratto della tubazione. Il costo di tali opere fu di Fr. 37.600,—.

Anche queste opere beneficiarono di un sussidio del 30 % versato dalla Confederazione e di una percentuale analoga versata dal Cantone.

Nel 1968 a causa di abbondanti piogge si ebbe un nuovo franamento che interessò una parte della condotta dell'adduzione al serbatoio.

Per ovviare a questo inconveniente e per dare una sicurezza di funzionamento all'impianto è stato studiato un progetto che prevede la costruzione di cassoni in legno formati con tondoni in legno di larice che saranno riempiti con pietrame.

Nella zona intermedia sono invece previste graticciate con paletti di castagno infissi nel terreno che saranno intrecciati in rami di larice.

A sostegno della tubazione dell'acqua potabile è prevista la costruzione di muratura in pietrame e malta di cemento. E' pure prevista una piantagione per il definitivo consolidamento del terreno.

Il costo dei lavori, tenendo calcolo dei rincari previsti per il 1971, è di franchi 100.000,—. Il sussidio è proposto nella misura del 30 % (federale 30 %, totale 60 %).

16. *Acquedotto intercomunale del Medio Malcantone*

Quest'acquedotto intercomunale, che serve i quattro Comuni di Novaggio, Bedigliora, Biogno-Beride e Croglia venne liquidato nel 1969 con un consuntivo di Fr. 362.353,54.

L'impianto principale fa capo all'acqua di un riale, ciò che ha determinato inconvenienti tali da far richiedere dal Laboratorio cantonale di igiene l'*esecuzione urgente* di un impianto completo di potabilizzazione.

Il progetto, prevede una flocculazione, filtrazione e clorazione dell'acqua, con il manufatto di alloggio delle apparecchiature citate, con un preventivo di spesa di Fr. 90.000,—, compresa una riserva per gli aumenti previsti nel 1971. L'Autorità federale ha già dato, in linea di massima, la sua approvazione all'opera, prevedendo, come del resto anche in sede cantonale, il sussidiamento con la percentuale accordata nei lavori precedenti, cioè il 30 %.

Proponiamo quindi l'approvazione del progetto e la concessione di un sussidio del 30 % sul preventivo di Fr. 90.000,—, pari a Fr. 27.000,—.

L'importo complessivo sussidiabile delle 17 opere proposte al sussidiamento è di Fr. 7.107.000,— ed il sussidio cantonale proposto è di Fr. 3.013.850,—. L'esecuzione dei lavori dovrebbe avvenire negli anni 1971 - 72 - 73.

Ciò premesso, vi preghiamo di voler approvare gli annessi progetti di disegni legislativi.

Ci è grata l'occasione, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, per porgervi l'espressione del nostro migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :
F. Ghisletta

p. o. Il Cancelliere :
A. Crivelli

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente la costruzione ed il sussidiamento dell'acquedotto
intercomunale di Arzo e Besazio

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 15 dicembre 1970 n. 1702 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — Il progetto per la costruzione dell'acquedotto intercomunale di Arzo e Besazio è approvato.

Art. 2. — A favore di quest'opera, da eseguire per conto dell'azienda consorziale di Arzo e Besazio è stanziato un sussidio del 46 % sulla spesa sussidiabile di Fr. 980.000,— oss'ia al massimo Fr. 450.800,—.

Quest'importo sarà portato a carico della voce « miglioramento del suolo ed opere agricole » del bilancio del Dipartimento dell'economia pubblica.

Art. 3. — I lavori saranno eseguiti sotto la direzione della sezione cantonale delle bonifiche fondiari e del catasto, previa approvazione dei capitolati, dei moduli d'offerta e ratifica delle delibere da parte del competente Dipartimento.

Art. 4. — Il sussidio è vincolato alle condizioni fissate dal decreto 11 febbraio 1955 del Consiglio di Stato sul sussidiamento degli acquedotti con i crediti del miglioramento del suolo.

Art. 5. — Il termine per l'esecuzione dei lavori e per la presentazione delle liquidazioni finali è fissato al 31 dicembre 1974.

Art. 6. — Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente la costruzione ed il sussidiamento dell'acquedotto comunale
di Cagiallo

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 15 dicembre 1970 n. 1702 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — Il progetto per la costruzione dell'acquedotto comunale di Cagiallo è approvato.

Art. 2. — A favore di quest'opera, da eseguire per conto del Comune di Cagiallo è stanziato un sussidio del 48 % sulla spesa sussidiabile di Fr. 500.000,— ossia al massimo Fr. 240.000,—.

Quest'importo sarà portato a carico della voce « miglioramento del suolo ed opere agricole » del bilancio del Dipartimento dell'economia pubblica.

Art. 3. — I lavori saranno eseguiti sotto la direzione della sezione cantonale delle bonifiche fondiari e del catasto, previa approvazione dei capitolati, dei moduli d'offerta e ratifica delle delibere da parte del competente Dipartimento.

Art. 4. — Il sussidio è vincolato alle condizioni fissate dal decreto 11 febbraio 1955 del Consiglio di Stato sul sussidiamento degli acquedotti con i crediti del miglioramento del suolo.

Art. 5. — Il termine per l'esecuzione dei lavori e per la presentazione delle liquidazioni finali è fissato al 31 dicembre 1973.

Art. 6. — Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente la costruzione ed il sussidiamento dell'acquedotto
di Campo Blenio

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 15 dicembre 1970 n. 1702 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — Il progetto per la costruzione dell'acquedotto comunale di Campo Blenio è approvato.

Art. 2. — A favore di quest'opera, da eseguire per conto del Comune di Campo Blenio, è stanziato un sussidio del 45 % sulla spesa sussidiabile di Fr. 520.000,— ossia al massimo Fr. 234.000,—.

Quest'importo sarà portato a carico della voce « miglioramento del suolo ed opere agricole » del bilancio del Dipartimento dell'economia pubblica.

Art. 3. — I lavori saranno eseguiti sotto la direzione della sezione cantonale delle bonifiche fondiari e del catasto, previa approvazione dei capitolati, dei moduli d'offerta e ratifica delle delibere da parte del competente Dipartimento.

Art. 4. — Il sussidio è vincolato alle condizioni fissate dal decreto 11 febbraio 1955 del Consiglio di Stato sul sussidiamento degli acquedotti con i crediti del miglioramento del suolo.

Art. 5. — Il termine per l'esecuzione dei lavori e per la presentazione delle liquidazioni finali è fissato al 31 dicembre 1974.

Art. 6. — Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Disegno di

DECRETO ESECUTIVO

concernente la costruzione ed il sussidiamento dell'acquedotto comunale
di Maggia

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 15 dicembre 1970 n. 1702 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — Il progetto per la costruzione dell'acquedotto comunale di Maggia è approvato.

Art. 2. — A favore di quest'opera, da eseguire per conto del Comune di Maggia, è stanziato un sussidio del 37 % sulla spesa sussidiabile di Fr. 400.000,— ossia al massimo Fr. 148.000,—.

Quest'importo sarà portato a carico della voce « miglioramento del suolo ed opere agricole » del bilancio del Dipartimento dell'economia pubblica.

Art. 3. — I lavori saranno eseguiti sotto la direzione della sezione cantonale delle bonifiche fondiari e del catasto, previa approvazione dei capitolati, dei moduli d'offerta e ratifica delle delibere da parte del competente Dipartimento.

Art. 4. — Il sussidio è vincolato alle condizioni fissate dal decreto 11 febbraio 1955 del Consiglio di Stato sul sussidiamento degli acquedotti con i crediti del miglioramento del suolo.

Art. 5. — Il termine per l'esecuzione dei lavori e per la presentazione delle liquidazioni finali è fissato al 31 dicembre 1973.

Art. 6. — Il presente decreto, non essendo di carattere obbligatorio generale, entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente la costruzione ed il sussidiamento dell'acquedotto comunale
di Medeglia

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 15 dicembre 1970 n. 1702 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — Il progetto per la costruzione dell'acquedotto comunale di Medeglia è approvato.

Art. 2. — A favore di quest'opera, da eseguire per conto del Comune di Medeglia, è stanziato un sussidio del 36 % sulla spesa sussidiabile di Fr. 340.000,— ossia al massimo Fr. 122.400,—.

Quest'importo sarà portato a carico della voce « miglioramento del suolo ed opere agricole » del bilancio del Dipartimento dell'economia pubblica.

Art. 3. — I lavori saranno eseguiti sotto la direzione della sezione cantonale delle bonifiche fondiari e del catasto, previa approvazione dei capitolati, dei moduli d'offerta e ratifica delle delibere da parte del competente Dipartimento.

Art. 4. — Il sussidio è vincolato alle condizioni fissate dal decreto 11 febbraio 1955 del Consiglio di Stato sul sussidiamento degli acquedotti con i crediti del miglioramento del suolo.

Art. 5. — Il termine per l'esecuzione dei lavori e per la presentazione delle liquidazioni finali è fissato al 31 dicembre 1973.

Art. 6. — Il presente decreto, non essendo di carattere obbligatorio generale, entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente la costruzione ed il sussidiamento dell'acquedotto di Rivera
II. periodo e l'approvazione dei progetti e preventivi riveduti del I. periodo

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 15 dicembre 1970 n. 1702 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — Il progetto per la costruzione dell'acquedotto comunale di Rivera II. periodo ed il progetto e preventivo riveduti del I. periodo sono approvati.

Art. 2. — A favore di queste opere, da eseguire per conto del Comune di Rivera, sono stanziati i seguenti sussidi :

25 % sulla maggior spesa del I. periodo di Fr. 52.000,—, ossia al massimo fran chi 13.000,— ;

39 % sulla spesa sussidiabile del II. periodo di Fr. 300.000,—, pari a Fr. 117.000,—.

Questi importi saranno portati a carico della voce « miglioramento del suolo ed opere agricole » del bilancio del Dipartimento dell'economia pubblica.

Art. 3. — I lavori saranno eseguiti sotto la direzione della sezione cantonale delle bonifiche fondiari e del catasto, previa approvazione dei capitolati, dei moduli d'offerta e ratifica delle delibere da parte del competente Dipartimento.

Art. 4. — Il sussidio è vincolato alle condizioni fissate dal decreto 11 febbraio 1955 del Consiglio di Stato sul sussidiamento degli acquedotti con i crediti del miglioramento del suolo.

Art. 5. — Il termine per l'esecuzione dei lavori e per la presentazione delle liquidazioni finali è fissato al 31 dicembre 1974.

Art. 6. — Il presente decreto, non essendo di carattere obbligatorio generale, entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente la costruzione ed il sussidiamento dell'acquedotto
di Sonvico

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 15 dicembre 1970 n. 1702 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — Il progetto per la costruzione dell'acquedotto comunale di Sonvico è approvato.

Art. 2. — A favore di quest'opera, da eseguire per conto del Comune di Sonvico, sono stanziati i seguenti sussidi :

45 % di Fr. 275.000,—, ossia al massimo Fr. 123.750,— ;

30 % di Fr. 775.000,—, pari a Fr. 232.500,— .

Questi importi saranno portati a carico della voce « miglioramento del suolo ed opere agricole » del bilancio del Dipartimento dell'economia pubblica.

Art. 3. — I lavori saranno eseguiti sotto la direzione della sezione cantonale delle bonifiche fondiari e del catasto, previa approvazione dei capitolati, dei moduli d'offerta e ratifica delle delibere da parte del competente Dipartimento.

Art. 4. — Il sussidio è vincolato alle condizioni fissate dal decreto 11 febbraio 1955 del Consiglio di Stato sul sussidiamento degli acquedotti con i crediti del miglioramento del suolo.

Art. 5. — Il termine per l'esecuzione dei lavori e per la presentazione delle liquidazioni finali è fissato al 31 dicembre 1974.

Art. 6. — Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente la costruzione ed il sussidiamento dell'acquedotto comunale
di Broglio

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 15 dicembre 1970 n. 1702 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — Il progetto per la costruzione dell'acquedotto comunale di Broglio è approvato.

Art. 2. — A favore di quest'opera, da eseguire per conto del Comune di Broglio, è stanziato un sussidio del 45 % sulla spesa sussidiabile di Fr. 140.000,—, ossia al massimo Fr. 63.000,—.

Quest'importo sarà portato a carico della voce « miglioramento del suolo ed opere agricole » del bilancio del Dipartimento dell'economia pubblica.

Art. 3. — I lavori saranno eseguiti sotto la direzione della sezione cantonale delle bonifiche fondiari e del catasto, previa approvazione dei capitolati, dei moduli d'offerta e ratifica delle delibere da parte del competente Dipartimento.

Art. 4. — Il sussidio è vincolato alle condizioni fissate dal decreto 11 febbraio 1955 del Consiglio di Stato sul sussidiamento degli acquedotti con i crediti del miglioramento del suolo.

Art. 5. — Il termine per l'esecuzione dei lavori e per la presentazione delle liquidazioni finali è fissato al 31 dicembre 1973.

Art. 6. — Il presente decreto, non essendo di carattere obbligatorio generale, entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente la costruzione ed il sussidiamento dell'acquedotto comunale
di Cadro

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 15 dicembre 1970 n. 1702 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — Il progetto per la costruzione dell'acquedotto comunale di Cadro è approvato.

Art. 2. — A favore di quest'opera, da eseguire per conto del Comune di Cadro, è stanziato un sussidio del 40 % sulla spesa sussidiabile di Fr. 470.000,—, ossia al massimo Fr. 188.000,—.

Quest'importo sarà portato a carico della voce « miglioramento del suolo ed opere agricole » del bilancio del Dipartimento dell'economia pubblica.

Art. 3. — I lavori saranno eseguiti sotto la direzione della sezione cantonale delle bonifiche fondiari e del catasto, previa approvazione dei capitolati, dei moduli d'offerta e ratifica delle delibere da parte del competente Dipartimento.

Art. 4. — Il sussidio è vincolato alle condizioni fissate dal decreto 11 febbraio 1955 del Consiglio di Stato sul sussidiamento degli acquedotti con i crediti del miglioramento del suolo.

Art. 5. — Il termine per l'esecuzione dei lavori e per la presentazione delle liquidazioni finali è fissato al 31 dicembre 1973.

Art. 6. — Il presente decreto, non essendo di carattere obbligatorio generale, entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente la costruzione ed il sussidiamento dell'acquedotto comunale di Calpiogna

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 15 dicembre 1970 n. 1702 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — Il progetto per la costruzione dell'acquedotto comunale di Calpiogna è approvato.

Art. 2. — A favore di quest'opera, da eseguire per conto del Comune di Calpiogna, è stanziato un sussidio del 47 % sulla spesa sussidiabile di Fr. 320.000,—, ossia al massimo Fr. 150.400,—.

Quest'importo sarà portato a carico della voce « miglioramento del suolo ed opere agricole » del bilancio del Dipartimento dell'economia pubblica.

Art. 3. — I lavori saranno eseguiti sotto la direzione della sezione cantonale delle bonifiche fondiari e del catasto, previa approvazione dei capitolati, dei moduli d'offerta e ratifica delle delibere da parte del competente Dipartimento.

Art. 4. — Il sussidio è vincolato alle condizioni fissate dal decreto 11 febbraio 1955 del Consiglio di Stato sul sussidiamento degli acquedotti con i crediti del miglioramento del suolo.

Art. 5. — Il termine per l'esecuzione dei lavori e la presentazione delle liquidazioni finali è fissato al 31 dicembre 1973.

Art. 6. — Il presente decreto, non essendo di carattere obbligatorio generale, entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente la costruzione ed il sussidiamento dell'acquedotto comunale
di Cerentino

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 15 dicembre 1970 n. 1702 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — Il progetto per la costruzione dell'acquedotto comunale di Cerentino è approvato.

Art. 2. — A favore di quest'opera, da eseguire per conto del Comune di Cerentino, è stanziato un sussidio del 50 % sulla spesa sussidiabile di Fr. 860.000,—, ossia al massimo Fr. 430.000,—.

Quest'importo sarà portato a carico della voce « miglioramento del suolo ed opere agricole » del bilancio del Dipartimento dell'economia pubblica.

Art. 3. — I lavori saranno eseguiti sotto la direzione della sezione cantonale delle bonifiche fondiari e del catasto, previa approvazione dei capitolati, dei moduli d'offerta e ratifica delle delibere da parte del competente Dipartimento.

Art. 4. — Il sussidio è vincolato alle condizioni fissate dal decreto 11 febbraio 1955 del Consiglio di Stato sul sussidiamento degli acquedotti con i crediti del miglioramento del suolo.

Art. 5. — Il termine per l'esecuzione dei lavori e la presentazione delle liquidazioni finali è fissato al 31 dicembre 1973.

Art. 6. — Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente la costruzione ed il sussidiamento dell'acquedotto comunale
di Rossura

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 15 dicembre 1970 n. 1702 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — Il progetto per la costruzione dell'acquedotto comunale di Rossura è approvato.

Art. 2. — A favore di quest'opera, da eseguire per conto del Comune di Rossura, è stanziato un sussidio del 50 % sulla spesa sussidiabile di Fr. 500.000,—, ossia al massimo Fr. 250.000,—.

Quest'importo sarà portato a carico della voce « miglioramento del suolo ed opere agricole » del bilancio del Dipartimento dell'economia pubblica.

Art. 3. — I lavori saranno eseguiti sotto la direzione della sezione cantonale delle bonifiche fondiari e del catasto, previa approvazione dei capitolati, dei moduli d'offerta e ratifica delle delibere da parte del competente Dipartimento.

Art. 4. — Il sussidio è vincolato alle condizioni fissate dal decreto 11 febbraio 1955 del Consiglio di Stato sul sussidiamento degli acquedotti con i crediti del miglioramento del suolo.

Art. 5. — Il termine per l'esecuzione dei lavori e la presentazione delle liquidazioni finali è fissato al 31 dicembre 1973.

Art. 6. — Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente la costruzione ed il sussidiamento dell'acquedotto comunale
di Carena, Comune di St. Antonio

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 15 dicembre 1970 n. 1702 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — Il progetto per la costruzione dell'acquedotto agricolo di Carena, Comune di S. Antonio, è approvato.

Art. 2. — A favore di quest'opera, da eseguire per conto della Società acqua potabile Carena, è stanziato un sussidio del 40 % sulla spesa sussidiabile di franchi 185.000,—, ossia al massimo Fr. 74.000,—.

Quest'importo sarà portato a carico della voce « miglioramento del suolo ed opere agricole » del bilancio del Dipartimento dell'economia pubblica.

Art. 3. — I lavori saranno eseguiti sotto la direzione della sezione cantonale delle bonifiche fondiari e del catasto, previa approvazione dei capitolati, dei moduli d'offerta e ratifica delle delibere da parte del competente Dipartimento.

Art. 4. — Il sussidio è vincolato alle condizioni fissate dal decreto 11 febbraio 1955 del Consiglio di Stato sul sussidiamento degli acquedotti con i crediti del miglioramento del suolo.

Art. 5. — Il termine per l'esecuzione dei lavori e la presentazione delle liquidazioni finali è fissato al 31 dicembre 1973.

Art. 6. — Il presente decreto, non essendo di carattere obbligatorio generale, entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente la costruzione ed il sussidiamento dell'acquedotto comunale di Lottigna

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 15 dicembre 1970 n. 1702 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — Il progetto per la costruzione dell'acquedotto comunale di Lottigna è approvato.

Art. 2. — A favore di quest'opera, da eseguire per conto del Comune di Lottigna, è stanziato un sussidio del 40 % sulla spesa sussidiabile di Fr. 300.000,—, ossia al massimo Fr. 120.000,—.

Quest'importo sarà portato a carico della voce « miglioramento del suolo ed opere agricole » del bilancio del Dipartimento dell'economia pubblica.

Art. 3. — I lavori saranno eseguiti sotto la direzione della sezione cantonale delle bonifiche fondiari e del catasto, previa approvazione dei capitolati, dei moduli d'offerta e ratifica delle delibere da parte del competente Dipartimento.

Art. 4. — Il sussidio è vincolato alle condizioni fissate dal decreto 11 febbraio 1955 del Consiglio di Stato sul sussidiamento degli acquedotti con i crediti del miglioramento del suolo.

Art. 5. — Il termine per l'esecuzione dei lavori e la presentazione delle liquidazioni finali è fissato al 31 dicembre 1973.

Art. 6. — Il presente decreto, non essendo di carattere obbligatorio generale, entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente la costruzione ed il sussidiamento dell'acquedotto comunale di Bedretto

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 15 dicembre 1970 n. 1702 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — Il progetto per i lavori di consolidamento delle opere di captazione dell'acquedotto di Villa Bedretto è approvato.

Art. 2. — A favore di quest'opera, da eseguire per conto del Comune di Bedretto, è stanziato un sussidio del 30 % sulla spesa sussidiabile di Fr. 100.000,—, ossia al massimo Fr. 30.000,—.

Quest'importo sarà portato a carico della voce « miglioramento del suolo ed opere agricole » del bilancio del Dipartimento dell'economia pubblica.

Art. 3. — I lavori saranno eseguiti sotto la direzione della sezione cantonale delle bonifiche fondiari e del catasto, previa approvazione dei capitolati, dei moduli d'offerta e ratifica delle delibere da parte del competente Dipartimento.

Art. 4. — Il sussidio è vincolato alle condizioni fissate dal decreto 11 febbraio 1955 del Consiglio di Stato sul sussidiamento degli acquedotti con i crediti del miglioramento del suolo.

Art. 5. — Il termine per l'esecuzione dei lavori e la presentazione delle liquidazioni finali è fissato al 31 dicembre 1973.

Art. 6. — Il presente decreto, non essendo di carattere obbligatorio generale, entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente la costruzione ed il sussidiamento dell'acquedotto
intercomunale del Medio Malcantone

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 15 dicembre 1970 n. 1702 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — Il progetto per la costruzione di un impianto di potabilizzazione dell'acquedotto intercomunale del Medio Malcantone è approvato.

Art. 2. — A favore di quest'opera, da eseguire per conto dell'Azienda intercomunale acquedotto Medio Malcantone, è stanziato un sussidio del 30 % sulla spesa sussidiabile di Fr. 90.000,—, ossia al massimo Fr. 27.000,—.

Quest'importo sarà portato a carico della voce « miglioramento del suolo ed opere agricole » del bilancio del Dipartimento dell'economia pubblica.

Art. 3. — I lavori saranno eseguiti sotto la direzione della sezione cantonale delle bonifiche fondiari e del catasto, previa approvazione dei capitolati, dei moduli d'offerta e ratifica delle delibere da parte del competente Dipartimento.

Art. 4. — Il sussidio è vincolato alle condizioni fissate dal decreto 11 febbraio 1955 del Consiglio di Stato sul sussidiamento degli acquedotti con i crediti del miglioramento del suolo.

Art. 5. — Il termine per l'esecuzione dei lavori e la presentazione delle liquidazioni finali è fissato al 31 dicembre 1973.

Art. 6. — Il presente decreto, non essendo di carattere obbligatorio generale, entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.